



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378 Tel. 051/6386707

Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi - e-mail: entrate@comune.castel-maggiore.bo.it

pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO RIDUZIONE IMU

La normativa IMU prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

Non è quindi una completa esenzione, ma una riduzione del 50%.

Gli immobili di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 sono quelli che hanno una apposita "Dichiarazione di interesse culturale" emessa dal Ministero dei Beni Culturali, dove viene accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'accertamento dell'interesse culturale può essere fatto:

- d'ufficio dal Ministero

oppure

- su richiesta dei soggetti a cui appartengono gli immobili.

Per questi fabbricati il diritto ad accedere alla riduzione del 50% DEVE essere dichiarato su Modello Ministeriale di Dichiarazione IMU, come indicato nelle istruzioni di compilazione della stessa.

NORMATIVA

D.L. 201/2011
Art. 3 c. 3
(dal 2012 al 2019)

L. 160/2019
Art. 1 c. 747
(dal 2020)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004

<p>D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio</p>	<p>Art. 10 – Beni culturali</p> <p>1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</p> <p>2. Sono inoltre beni culturali:</p> <p>a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .</p> <p>3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:</p> <p>a) le cose <u>immobili</u> e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, <u>appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1</u>;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose</p> <p>Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;</p> <p>d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.</p> <p>4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):</p> <p>a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;</p> <p>b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;</p> <p>c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;</p> <p>g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;</p> <p>h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;</p> <p>i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;</p> <p>l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</p>
<p>D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio</p>	<p>Art. 12 – Verifica dell'interesse culturale</p> <p>1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</p> <p>2. I competenti organi del <u>Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</u> nelle cose di cui al comma 1, <u>sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.</u></p> <p>3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle</p>

	<p>relative schede descrittive.</p> <p>I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.</p> <p>4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.</p> <p>6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.</p> <p>7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</p> <p>10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.</p> <p>10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>
<p>D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio</p>	<p>Art. 13 – Dichiarazione dell'interesse culturale</p> <p>1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.</p> <p>2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</p>
<p>Istruzioni Modello Dichiarazione IMU Presenti sul sito www.finanze.gov.it</p>	<p>CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU</p> <p>Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:</p> <p>GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.</p> <p>Le fattispecie sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fabbricati di interesse storico o artistico. I fabbricati in commento, per i quali l'art. 1, comma 747, lett. a) stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";